

Fater SpA

Dal 1992 è una joint venture paritetica fra Gruppo Angelini e Procter & Gamble.

Fater fu fondata nel 1958 da Francesco Angelini, noto imprenditore nell'ambito farmaceutico.



I nostri marchi

Fater produce e commercializza in Italia



Fater produce e commercializza in Italia,
Europa, Russia, Marocco e Turchia



Distribuisce



FATER IN NUMERI

- **1.021** impiegati
- > **1.000** impiegati nell'indotto
- **911** mln. € di fatturato (esercizio 2013-2014)
- **4.563.900.882** singoli pezzi prodotti ogni anno
- **3 %** del fatturato investito in Ricerca e Sviluppo
- **4** stabilimenti: Pescara, Campochiaro, Porto (P),
Mohammedia (Ma)

Codice Ambiente d.lgs 152/2006
Definizione di «beni in polietilene»

**Evoluzione normativa ed esigenza
di chiarezza definitoria**

Art 234 del Codice Ambiente

Disciplina l'area di attività dei Consorzi nazionali per il riciclaggio dei beni in polietilene : razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di **beni in polietilene** con l'individuazione di opportune esclusioni.

Le definizioni in sintesi:

D.Lgs.n.152 del 3.4.2006 «codice ambiente»

«beni in polietilene» «beni a base di polietilene»

L.n.116 del 11.8.2014 conversione con modificazioni decreto competitività:

«beni composti interamente da polietilene individuati con decr. Min Amb....».

L.n.164 del 11.11.2014 conversione con modificazioni decreto sblocca Italia

«beni in polietilene» «beni a base di polietilene» - «contributo percentuale di riciclaggio ...in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale dello stesso».

O.d.g.n.G/1651/162/8 e 13 del DDL 1651 (conversione d.l.12.9.2014 n.133):

«beni che hanno una componente significativa di polietilene»

Alcune considerazioni

La definizione di beni in polietilene necessita di un chiarimento che **identifichi chiaramente le tipologie di beni** e prevenga in tal modo il determinarsi di nuovi contenziosi.

L'ipotesi di ampliamento del novero dei beni assoggettabili alle attività consortili, anche attraverso il criterio del contributo percentuale in ragione dell'effettiva presenza di polietilene contenuto, non può prescindere dalla **peculiarità del bene**, dal **contenuto residuale** di polietilene e dalle **tecnologie disponibili per il riciclo**.

Pannolini, assorbenti, prodotti assorbenti per l'incontinenza – Esclusione

Presupposti normativi:

L'art 234 del Codice Ambiente al c.1 prevede già l'esclusione dei prodotti assorbenti per la persona dall'attività consortile se rifiuti provenienti da servizio sanitario (rinvio ad art 227 c.b ibidem; rinvio a decr. Presidente della Repubblica 15.7.2003, n. 254 regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari) – n.b. definizioni - let. G del regolamento : identifica rifiuti sanitari i pannolini, i pannoloni e gli assorbenti anche se assimilati ai rifiuti urbani (quindi non interessati a problematiche di rischio infettivo)

Nel corso della passata legislatura, inoltre, durante l'esame al cd. Decreto Ambiente (A.C. 4240-B), la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati aveva riconosciuto la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona in quanto destinati alla raccolta di rifiuti organici (feci, sangue mestruale e urina).

Pannolini, assorbenti, prodotti assorbenti per l'incontinenza – Esclusione

Presupposti tecnologici e logici:

In un pannolino il polietilene rappresenta meno del 10% delle componenti. Qualunque definizione fra quelle succedutesi si voglia adottare appare palese che i prodotti assorbenti per la persona non sono beni in polietilene, a base di polietilene; interamente in polietilene o con una componente significativa di polietilene. Si possono considerare invece beni a base di cellulosa.

Fater ha sviluppato un processo tecnologico sperimentale, in test a quantitativi industriali (400.000 persone), per riciclare i prodotti assorbenti per la persona. Il tributo quindi non ha ragion d'essere.

Non esiste tecnologia, oltre al processo sviluppato da Fater, capace di riciclare i prodotti assorbenti per la persona.

Posizione

Riteniamo necessario che venga chiarita formalmente l'esclusione dei prodotti assorbenti per la persona dal novero dei prodotti soggetti all'attività del consorzio per il riciclo del polietilene.

Ciò in ragione del fatto che i prodotti assorbenti per la persona non presentano una «componente significativa di polietilene»

Per chiarezza definitoria auspichiamo che sia stabilita una soglia di significatività che reputiamo non possa essere inferiore al 40% del contenuto di polietilene sul bene rifiuto.